



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 6 febbraio 2023, alle ore 22.15, è riunita presso la sede in via Mur di Cadola, n. 12, l'Assemblea straordinaria del Coro Minimo Bellunese APS, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1) Modifica del vigente Statuto in fase di trasmigrazione al RUNTS

Sono presenti:

BORTOT ELIO - ARNOLDO EDUARDO - AZZANO GIACOMO - BORTOT
SIMONE - CANEVE GIUSEPPE - DALLO NICOLA - DAL FARRA GIORGIO
DAMIAN ADALBERTO - DA GIVZ ENNIO - DA RONCH GIOVANNI -
DE MIO GIAMPAOLO - DE CASSAN LORIS - DE PRA LINO - OLIVOTTO WALTER -
SAVI ARNALDO - SOGNE MARIO - SOMMACAL MAURIZIO - ZAMPIRON CARLO - SOVILLA
PAOLO - DE BASI TIZIANO - BELLO PAOLO - DE BATTISTA MARIO - CURCUTO GIUSEPPE.

Sono presenti per delega (vedi deleghe allegate):

PIOL GUIDO - REOLON MARIO - FRANCESCO DEL SORBO.

Sono assenti:

DAVIDE NENCI.

Vengono nominati scrutatori i seguenti associati coristi SIMONE BORTOT - WALTER OLIVOTTO

Il presidente dell'Assemblea, visto il raggiungimento del numero legale dei presenti, dichiara aperta la riunione ed illustra le modifiche apportate, relative ad alcune fattispecie non esaustivamente spiegate nello statuto approvato il 10 ottobre 2019, in relazione all'iscrizione all'albo regionale delle APS, che si va ora modificare, in fase di trasmigrazione al RUNTS, annullando il precedente, attesi i motivi sopra indicati.

Viene dichiarata aperta la discussione:

INTERVENTI: NON VI SONO INTERVENTI. L'ASSEMBLEA PRENDA ATTO DELLE SOVUTE
MODIFICHE STATUTARIE.

Viene messo quindi in votazione il nuovo Statuto, con le modifiche apportate, attesi i motivi sopra indicati, che viene approvato all'unanimità dei voti, resi in forma palese per alzata di mano.

La riunione si chiude alle ore 22.35

GLI SCRUTATORI

Bortot Simone Olivotto Walter

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

(Paolo Sovilla)

Paolo Sovilla


Coro Minimo
Bellunese

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

(Giorgio Dal Farra)

Giorgio Dal Farra

REGISTRATO A BELLUNO il 17 FEB. 2023

n. 194 serie 3 Liquidati euro 0

~~ESSENTE - COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE~~

IL FUNZIONARIO
Roberto ZAFALON

firma su delega del Direttore Provinciale
(Alessandro Millet)



STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione di Promozione Sociale Coro Minimo Bellunese APS".

Assume la forma giuridica di Associazione non Riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Belluno, in via Mur di Cadola, 12.

Il trasferimento della sede legale è disposto dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria ma è soggetta a comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 – (Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come l'apprendimento e la divulgazione del canto popolare o di altro genere, legato alle tradizioni locali o generali, come mezzo di formazione culturale, avvalendosi della partecipazione volontaria dei propri associati.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi de decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- J) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5°, della legge 6 agosto 1990, n.. 223 e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- diffusione della cultura e della pratica del canto corale, incluse le attività, anche editoriali, atte allo scopo;
- organizzazione di concerti;
- partecipazione su invito a concerti organizzati da enti pubblici, aziende, altre associazioni o persone private;
- pubblicazioni editoriali o discografiche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 4 – (ammissione e quota associativa)

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzare le finalità di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, secondo criteri non discriminatori, su domanda dell'interessato; per i soli associati coristi, l'ammissione avviene previa valutazione e nulla osta da parte del Direttore Artistico. La deliberazione è comunicata all'interessato con la consegna di una tessera di appartenenza ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Le categorie degli associati sono le seguenti:

- **Ordinari:** coloro che annualmente versano la quota associativa.
- **Sostenitori:** coloro che oltre alla quota ordinaria, versano contribuzioni straordinarie volontarie;
- **benemeriti:** coloro che vengono nominati tali dall'assemblea per meriti particolari nei confronti dell'associazione.
- **coristi**

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ART. 5 – (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed esserne eletti
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati per le spese sostenute e documentate per l'attività prestata, per i fabbisogni dell'associazione per i quali ricevano l'incarico dall'organo di amministrazione, sempre nel rispetto dei limiti dettati dal D. Lgs 117/2017 e nei termini indicati nel successivo art. 6 del presente Statuto;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in assemblea essendo iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi; per gli eventuali associati minorenni il diritto di voto spetta a chi esercita la potestà genitoriale.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito;
- Versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6 – (Qualità di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività a favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 7 – (Recesso ed esclusione dell'associato)

La qualità dell'associato si perde per morte, recesso od esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'assemblea oppure all'organo di amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea stessa.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, mediante notifica.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

ART. 8 – (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati (art. 9 Statuto)
- Organo di Amministrazione (art.12 Statuto)
- Presidente (art 13 Statuto)
- Direttore artistico (art.14 Statuto)
- Organo di controllo (art 14 bis)
- organo di revisione legale dei conti (art. 14 ter.)

ART. 9 – (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice presidente o da persona nominata a presidente dai convenuti dell'assemblea stessa..

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, nei tempi indicati al comma successivo. Deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

La convocazione deve avvenire mediante:

- lettera spedita almeno 15 giorni prima dell'adunanza;
- oppure via e-mail, inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza;
- oppure esposizione all'albo dell'associazione con pubblicazione 10 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione in libera visione degli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.



ART. 10 – (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio totale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento delle riunioni assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Nomina ed esclude il Direttore Artistico.

ART. 11 – (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita se è presente metà più uno degli associati, anche presenti per delega, aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.

Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta solamente da altri associati, sia nell'assemblea ordinaria che straordinaria. Ciascun associato non può detenere più di 3 (tre) deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, vengono adottate a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega. I voti sono resi in forma palese con esclusione di quelle che riguardano le persone per le quali si procede con voto segreto.

L' Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie costituendosi validamente con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, e votando favorevolmente con maggioranza dei presenti anche per delega.

L'Assemblea straordinaria scioglie l'Associazione e contestualmente ne devolve il patrimonio ad altre Associazioni del medesimo Terzo Settore, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs 117/2017, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.-

Le discussioni e le deliberazioni vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da altro associato appositamente nominato dall'assemblea stessa, che lo sottoscrive unitamente al presidente o a chi ne fa le veci.

Ogni iscritto ha diritto di consultare il verbale e di averne copia.



ART. 12 – (Organo di Amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da n. 7 consiglieri effettivi, eletti dall'Assemblea nell'ambito delle persone fisiche associate

L'organo di Amministrazione dura in carica 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limite di mandato preordinato e nomina il presidente nella prima riunione dopo l'assemblea elettiva.

Per eventuali conflitti di interesse si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475/ter. del Codice Civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da solo 3 membri è validamente costituito quando siano presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione, la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si trova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Organo di Amministrazione stesso secondo quanto previsto dal comma 3.

Il Presidente redige e presenta annualmente all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione

ART. 13 – (Il Presidente)

Il Presidente viene eletto dall'Organo di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art.12 dello Statuto e ha la legale rappresentanza dell'associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.



Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per revoca dell'Assemblea, con decisione a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

ART. 14 – (Il Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico presta la sua opera in forma gratuita e volontaria salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'aggiornamento della direzione artistica o altre spese sostenute e documentate per conto dell'Associazione, secondo le regole stabilite dal D. Lgs. 117/2017. Non sono ammessi rimborsi spese forfettari.

Il direttore artistico è responsabile del repertorio e dei brani in esso contenuti, compreso l'insegnamento delle partiture agli associati/coristi. La scelta e la gestione del repertorio è competenza del direttore artistico nel rispetto e con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'art 5 del presente Statuto, sentiti gli associati coristi ai fini dell'espressione di un parere non vincolante.

Il direttore artistico opera la valutazione tecnico-artistica, con parere vincolante, per l'ingresso di nuovi associati coristi.

Redige e presenta annualmente all'assemblea la relazione tecnico-artistica.



ART. 14 bis – (Organo di controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.L.gs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 ter. – (Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- contributi pubblici o privati;
- donazioni;
- attività di raccolta fondi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 (Divieto distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivi di eventuale ricavo, rendita, provento ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli artt.- 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.17 bis (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs, 117/2017.



ART. 18 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti dall'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART.19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D. Lgs 117/2017, sono deliberate dell'Organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione che sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita dal Presidente presso la sede dell'associazione.

ART. 20 (Personale retribuito)

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
essa intestati.

I beni immobili ed i beni registrati mobili, possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13 ed il patrimonio sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Adeguamento e richiamo normativo)

Il presente Statuto, redatto per adeguamento normativo al D. Lgs 117/2017, sostituisce il precedente registrato all'Ufficio del Registro di Belluno in data 31 gennaio 1989 e per quanto in esso non previsto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, dalle leggi vigenti in materia ed ai principi dell'ordinamento giuridico.

ART. 24 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs, 117/2017

ART. 25 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito a nome e per conto dell'associazione.

ART. 26 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 27 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Letto, approvato e sottoscritto.

[Handwritten signatures of the Secretariat and other members]

Belluno, 27 gennaio 2023

IL SEGRETARIO

(Paolo Sovilla)

[Handwritten signature of Paolo Sovilla]



IL PRESIDENTE

(Giorgio Dal Farra)

[Handwritten signature of Giorgio Dal Farra]

[Large handwritten signatures of the President and other members]